



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 214/21/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I. (PROC. N. 1532/DDA/BT -DDA/3761 <http://oxydi.com/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/3761 e relativi allegati, pervenuta in data 7 settembre 2021 (prot. n. DDA/0002345), è stata segnalata dalla Genium Srl la presenza, sul sito internet <http://www.oxydi.com/>, di una significativa quantità di opere di carattere fotografico, costituite dalla quasi totalità delle opere di carattere fotografico presenti sul sito internet oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d'autore sulle opere suddette, nonché che *“[...] si fornisce nuova evidenza di una MASSIVA azione di riproduzione di immagini coperte da copyright. Il sito oxydi.com riproduce oltre 170 immagini la cui proprietà intellettuale è di Genium Srl (foto appositamente commissionate ed elaborate da quest'ultima). Si allega documentazione comparativa. Si fa presente che su 221 immagini totali presenti sul sito Oxydi.com, 178 risultano di proprietà di Oxystore.it. In fondo a tutte le pagine del sito Oxydi.com compare "Copyright 2021 OXYDI", in base alla quale si assumono la proprietà dei contenuti che sono stati copiati senza alcuna legittima autorità. Oxystore è presente dal 2013 mentre Oxydi dal 2019.”*;
3. in data 14 settembre 2021 la Direzione servizi digitali ha trasmesso una richiesta di integrazioni al soggetto istante ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento (prot. n. DDA/0002390), alla quale lo stesso ha dato riscontro con comunicazioni del 7 e 12 ottobre 2021 (prot. nn. DDA/0002585 e DDA/0002624), dichiarando, tra l'altro, che *“Il*



sito *Oxydi.com* è stato creato copiando palesemente colori, impostazioni, foto, testi ed addirittura il codice sorgente del sito *Oxystore.it* al solo scopo di creare danno al sottoscritto.”. In data 13 ottobre 2021 (prot. n. DDA/0002659) il soggetto istante ha richiesto una proroga dei termini per l’invio di ulteriore documentazione, che la Direzione ha concesso in pari data (prot. n. DDA/0002675);

4. con comunicazione acquisita in data 20 ottobre 2021 (prot. n. DDA/0002704) il soggetto istante ha trasmesso ulteriori documenti integrativi e ha dichiarato altresì che “il logo del sito *Oxydi* è simile per contenuto, forma e colori al logo *Oxystore*, generando una voluta confusione (confronto tra *Oxydilog.png* e *Oxystorelogo.jpg*), il logo *Oxystore* è protetto da copyright (*Oxystore registrazione.pdf* e *Ricevuta di registrazione.pdf*); i testi presenti su *Oxystore.it* sono stati copiati su *Oxydi.com* (si vedano i file “*Duplicato.pdf/jpg*” da 1 a 9); il codice sorgente è stato copiato, riportando addirittura un link diretto ad *oxystore.it* (*Pagina web copiata.htm* e *Cod.sorgente pagina web copiata.txt*); Il footer è stato copiato da *Oxystore* riportando i medesimi metodi di pagamento di quest’ultimo (*footer.jpg*): tuttavia entrando nella pagina web di *Oxydi.com* si nota come i metodi di pagamento non siano assolutamente quelli indicati nel footer (mancano *Paypal*, *Stripe* ed il contrassegno) a dimostrazione che il sito *Oxystore.it* sia stato pedissequamente copiato”;

5. dalla visione del sito oggetto di istanza risultava che sono effettivamente presenti riproduzioni delle opere fotografiche oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88, della citata legge n. 633/41;

6. dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi hanno indotto la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

7. dalle verifiche effettuate risultava altresì, quanto segue:

- il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all’indirizzo email info@oxydi.com, è stato registrato dalla società Register SpA, con sede in Viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze, con indirizzo di posta elettronica abuse@register.it, per conto della Duediemme s.r.l.s., raggiungibile all’indirizzo e-mail info@duediemme.it;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla stessa Register SpA, alla quale appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a Firenze, Italia;

8. con comunicazione del 25 ottobre 2021 (prot. n. DDA/0002822), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1532/DDA/BT relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la

presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della legge n. 633 del 1941;

9. considerata la localizzazione nel territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito <http://www.oxydi.com/>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento al prestatore di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 16 del *decreto*, Register SpA, in qualità di fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili anche i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

10. in data 27 ottobre 2021 (prot. n. DDA/0002863), la società Register S.p.A., in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ha comunicato quanto segue: *“La nostra società svolge un ruolo di hosting provider per il sito internet in oggetto, essendo esso attualmente ospitato presso la nostra piattaforma di shared hosting e gestito da un nostro cliente. Vi precisiamo che la scrivente ha richiesto al Cliente di produrre un riscontro alla Vs. comunicazione e, in particolare, di intervenire all'interno del proprio sito web al fine eliminare ogni possibile contenuto pubblicato in violazione alla legge sul diritto d'autore. In qualità di hosting provider del sito oggetto di vostro interesse (per cui vi precisiamo che i server sono ubicati nel data center di Milano), vi confermiamo che la nostra società potrà oscurare dietro vostra richiesta l'intero sito internet oxydi.com, rendendolo non raggiungibile online e non più gestibile da cliente, mentre non possiamo oscurare le singole pagine da voi riportate nella comunicazione del 25 ottobre 2021.”*, rappresentando altresì che *“al nome a dominio oxydi.com risultano associate le seguenti caselle e-mail [...] Laddove venisse richiesto alla nostra società l'oscuramento del sito internet, le caselle e-mail associate al dominio continuerebbero a funzionare ma la gestione delle stesse sarebbe inibita al cliente. Egli non potrebbe, cioè, creare o cancellare nuove caselle email, né in generale gestirle dal proprio pannello di controllo.”*;

11. con nota acquisita in data 2 novembre 2021 (prot. n. DDA/0002902) sono state trasmesse le controdeduzioni da parte dell'Avv. Luciano Toracca, in nome e per conto del gestore del sito <http://www.oxydi.com/>, con le quali si asseriva il legittimo utilizzo delle immagini oggetto di istanza, allegando una fattura di vendita tra il soggetto istante e la società ART Source SA, di diritto svizzero, nonché una scrittura privata tra quest'ultima società e la Duediemme Srls, gestore del sito internet oggetto di istanza, con la quale il 22 maggio 2018 le parti convenivano l'autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione di tutto il materiale audio-video-fotografico-stampa, cartaceo da parte della ART Source SA;

12. la Direzione servizi digitali ha richiesto, con nota del 4 novembre 2021 (prot. n. DDA/0002999), di integrare le suddette controdeduzioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento;

13. la Direzione ha quindi richiesto al Presidente di disporre una proroga di 5 giorni del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del Regolamento, in ragione della complessità del caso e delle ulteriori esigenze istruttorie. Tale richiesta è stata accordata in pari data dal Presidente e ratificata dalla Commissione per i servizi e prodotti nella sua riunione successiva;

14. il 10 novembre 2021 (prot. n. DDA/0003093) l'Avv. Luciano Toracca, in nome e per conto del gestore del sito <http://www.oxydi.com/>, ha inviato un'ulteriore scrittura privata datata 22 maggio 2018, tra la Genium Srl e la Art Source SA, dalla quale si evince che il soggetto istante ha autorizzato la Art Source SA *“a titolo gratuito e senza limiti di tempo”* alla *“trasmissione, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale video, audio o fotografico realizzato da Genium e concesse ad Art Source a titolo gratuito.”*. Con la stessa scrittura privata è stato stabilito che *“La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: - sui siti internet della Art Source - sui canali social della Art Source (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); - su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico. Tale autorizzazione include qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di Genium. Sollevo Art Source da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Confermo che Genium non avrà nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.”*;

CONSIDERATO quindi che la pubblicazione e la diffusione delle opere di carattere fotografico oggetto di istanza da parte della Duediemme Srls sul sito <http://www.oxydi.com/> sono state autorizzate dalla Genium Srl;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 1, del *Regolamento* dispone che l'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

CONSIDERATO che nel caso di specie lo stesso soggetto istante ha ceduto i suoi diritti patrimoniali, autorizzando la pubblicazione e la diffusione delle opere di carattere fotografico oggetto di istanza;

CONSIDERATO che il soggetto istante, nel presentare l'istanza all'Autorità, dichiara che i dati forniti e la documentazione inviata ricadono sotto le proprie esclusive responsabilità e di essere consapevole delle conseguenze penali e amministrative derivanti da dichiarazioni non veritiere;

CONSIDERATO, per l'effetto, che la violazione non sussiste;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del
Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba